



COMUNICATO N.264/DIV – 24 MARZO 2022

264/651

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 23 MARZO 2022

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 23 Marzo 2022

10^a Giornata Ritorno

GIRONE C

AVELLINO	CATANIA	0-1
POTENZA	PAGANESE	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 24 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23 MARZO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver, al 20° minuto del secondo tempo, attinto con sputi l'assistente arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. a.a.).

€ 1000 PAGANESE per non avere garantito la partecipazione alla gara POTENZA /PAGANESE del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU n. 326/A del 30 giugno 2015 (r.c.c.).

€ 500 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, all'interno del settore loro riservato, al 18° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 29 MARZO 2022 ED € 500 EURO AMMENDA**

SCALESE MANUEL (POTENZA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, e protestava nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)
per aver pronunciato, al 37° minuto del secondo tempo, in un unico contesto, per due volte, un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOS SANTOS MACHADO CLAITON (CATANIA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV ufficiale, in quanto, dopo essere già stato richiamato, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).

MARCONE RICHARD GABRIEL (POTENZA)
per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r.IV ufficiale).

LORENZINI FILIPPO (CATANIA)
per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CUPPONE LUIGI (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCIO SIMONE (AVELLINO)
MANARELLI DAVIDE (PAGANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CATALDI RICCARDO (CATANIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ERCOLANI LUCA (CATANIA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROSAIA GIACOMO (CATANIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI (CATANIA)
MARTORELLI CARLO (PAGANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZENUNI FEDERICO

(POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MURANO JACOPO

(AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUAITA LEANDRO

(POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 24 Marzo 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli